



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.11.2019
COM(2019) 618 final

2019/0271 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2019, il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione di continuare a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a una certa soglia, conformemente a quanto disposto all'articolo 285 della direttiva IVA, e di aumentare tale soglia da 30 000 EUR a 35 000 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 21 giugno 2019, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 24 giugno 2019 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

La possibilità di applicare norme speciali in materia di IVA, comprese esenzioni o riduzioni decrescenti dell'imposta, alle piccole imprese è stata introdotta inizialmente con l'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio.² Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE³, divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, in seguito hanno potuto esentare dall'IVA soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. Ai sensi dell'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA, tali Stati membri possono anche concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

Fino alla fine del 2012 il Granducato di Lussemburgo esonerava dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superava i 10 000 EUR. In parallelo, il Granducato di Lussemburgo si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 285, secondo comma, della direttiva IVA e ha concesso una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo era compreso tra 10 000 EUR e 25 000 EUR.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

³ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

In seguito il Granducato di Lussemburgo ha chiesto e ottenuto una deroga a norma dell'articolo 285, primo comma, al fine applicare una soglia del volume d'affari pari a 25 000 EUR per quanto riguarda il regime di esenzione delle piccole imprese, abolendo nel contempo l'applicazione della riduzione decrescente dell'imposta. La decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio⁴ ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo ad applicare la misura di deroga di cui sopra fino al 31 dicembre 2016.

La decisione di esecuzione 2017/319/UE del Consiglio⁵ ha autorizzato il Granducato di Lussemburgo a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2019 e, allo stesso tempo, a innalzare la soglia da 25 000 a 30 000 EUR.

La presente domanda del Granducato di Lussemburgo, intesa a prorogare ulteriormente la data di scadenza della deroga innalzando contemporaneamente la soglia da 30 000 EUR a 35 000 EUR, si basa sulle stesse motivazioni presentate nelle domande precedenti. In particolare, il Granducato di Lussemburgo ribadisce che la misura di deroga riduce gli oneri amministrativi sia per le piccole imprese, sia per le amministrazioni fiscali. A tal proposito la misura di deroga semplifica la procedura di riscossione dell'imposta e rientra quindi negli obiettivi di cui all'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA.

Il Granducato di Lussemburgo ribadisce che la deroga richiesta è coerente con lo spirito della proposta della Commissione presentata nel 2018 sulle nuove disposizioni per semplificare il regime dell'IVA per le piccole imprese⁶, nella misura in cui tale proposta consente agli Stati membri di fissare ad un massimo di 85 000 EUR (o il controvalore in moneta nazionale) la soglia del volume d'affari annuo richiesta per essere esentati dall'IVA.

Secondo il Granducato di Lussemburgo, la misura speciale richiesta inciderebbe solo in modo trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale (non più dello 0,1 %), come disposto dall'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA.

Più precisamente, nel 2017 105 soggetti passivi aventi un volume d'affari compreso fra 10 000 EUR e 30 000 EUR si sono avvalsi dell'esenzione, rispetto ai 64 del 2015 e ai 73 del 2016; per quest'ultimo anno il numero è pari allo 0,14 % dei soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA. Il Granducato di Lussemburgo stima a 271 525,60 EUR la perdita massima di gettito IVA dovuta all'esenzione. Tale importo corrispondeva allo 0,01 % del gettito IVA totale nel 2017. Il Granducato di Lussemburgo ritiene che un innalzamento della soglia a 35 000 EUR potrebbe interessare 1106 soggetti passivi, ossia l'1,5 % dei soggetti passivi registrati nel paese ai fini dell'IVA nel 2017. Nell'ipotesi che nessuno dei soggetti passivi scelga il regime normale dell'IVA, la perdita di gettito generata dall'innalzamento della soglia di esenzione da 30 000 EUR a 35 000 EUR non dovrebbe superare lo 0,1 % del gettito IVA totale.

⁴ Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

⁶ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale delle piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

Sulla base delle informazioni comunicate dal Granducato di Lussemburgo, l'obiettivo della richiesta di prorogare la misura di deroga mira a sollevare le piccole imprese da numerosi obblighi in materia di IVA previsti dal regime ordinario nonché a ridurre gli oneri dell'amministrazione fiscale per quanto attiene alla riscossione delle imposte e alla revisione contabile delle piccole imprese, il che permetterebbe a detta amministrazione di concentrare le sue attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità. La misura di deroga è quindi coerente con l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta. In tale contesto va osservato che la misura è e rimarrà facoltativa per i soggetti passivi.

Come dimostrato dal Granducato di Lussemburgo, non si prevede che la misura di deroga inciderà significativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosse allo stadio del consumo finale. Analogamente essa non dovrebbe avere un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. Pertanto la misura di deroga è coerente con l'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA.

Alla luce di quanto precede e considerato che il quadro giuridico dell'UE e la situazione di fatto sono immutati, la richiesta di proroga della data di scadenza della misura di deroga appare giustificata. Si propone pertanto di accogliere la domanda.

La richiesta del Granducato di Lussemburgo non indica un termine per la deroga. Tuttavia le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero di norma essere limitate nel tempo al fine di consentire di valutarne l'efficacia e l'adeguatezza. Inoltre, come indicato in precedenza, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. La proposta del 2018 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova legislazione.

Si propone pertanto di prorogare la data di scadenza della deroga fino al 31 dicembre 2022. Qualora sia adottata una direttiva intesa a modificare gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese e che di conseguenza le pertinenti disposizioni nazionali producano effetti dal 1° luglio 2022, ossia prima della scadenza del periodo di validità della misura di deroga il 31 dicembre 2022, la presente decisione cessa di applicarsi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto all'articolo 285 della direttiva IVA. A Malta⁷ è stata concessa una soglia di 20 000 EUR; ai Paesi Bassi⁸ una soglia di 25 000 EUR; alla Polonia⁹, all'Estonia¹⁰ e alla

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga

Lettonia¹¹ è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia¹² e alla Lituania¹³ una soglia di 45 000 EUR; alla Slovenia¹⁴ una soglia di 50 000 EUR; all'Italia¹⁵ una soglia di 65 000 EUR; e alla Romania¹⁶ una soglia di 88 500 EUR;

La misura è altresì coerente con la proposta del 2018 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese, che si basa sul piano d'azione sull'IVA¹⁷ e mira a istituire un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Alla luce dei requisiti contenuti nella proposta del 2018 sulla semplificazione del regime dell'IVA per le piccole imprese, si propone di prorogare il termine di scadenza della deroga fino al 31 dicembre 2022 o fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che dovranno adottare in caso di adozione di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

-
- all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
- ¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).
- ¹¹ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).
- ¹² Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).
- ¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/335/UE, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 15).
- ¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
- ¹⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
- ¹⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).
- ¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La misura è in linea con il programma di lavoro 2017 della Commissione¹⁸, ove si sottolinea che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

Analogamente, è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico¹⁹, nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico.

Infine, la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up²⁰ e nella comunicazione del 2008 "Pensare anzitutto in piccolo – Uno "Small Business Act" per l'Europa"²¹, che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

L'articolo 395 della direttiva IVA è l'unica base giuridica possibile.

• **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

• **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

• **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2017" (COM(2016) 710 final).

¹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015) 550 final).

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM (2016) 733 final).

²¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), (COM(2008) 394 def).

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 35 000 EUR. Ciò potrebbe esercitare un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per 1106 soggetti passivi, ossia l'1,5 % dei soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA nel 2017, e di conseguenza per l'amministrazione fiscale. Secondo le stime del Granducato di Lussemburgo, l'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA non supererà lo 0,1 % del gettito IVA riscosso.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto il Granducato di Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto²², in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio²³ sono autorizzati a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
- (2) Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio²⁴ il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE ("misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2016.
- (3) La decisione di esecuzione 2013/677/UE è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio²⁵ al fine di autorizzare il Granducato di Lussemburgo a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Detta autorizzazione si applica fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data

²² GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

²³ Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

²⁴ Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

²⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

è anteriore. Nel 2018 è stata presentata una siffatta proposta²⁶ di direttiva, tuttavia non ancora adottata.

- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2019 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e, nel contempo, a innalzare la soglia da 30 000 EUR a 35 000 EUR.
- (5) Con lettera del 21 giugno 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 24 giugno 2019 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (6) Dalle informazioni fornite dal Lussemburgo emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA. Il Granducato di Lussemburgo ritiene che un innalzamento della soglia di esenzione a 35 000 EUR possa interessare 1106 soggetti passivi, ossia l'1,5 % dei soggetti passivi registrati nel paese ai fini dell'IVA nel 2017. Tale innalzamento ridurrebbe quindi ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità, contribuendo a semplificare ulteriormente la procedura di riscossione dell'IVA.
- (7) La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (8) Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, la misura di deroga con l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (9) La misura di deroga con l'innalzamento della soglia non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Granducato di Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio²⁷.
- (10) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo e a innalzare a 35 000 EUR la soglia relativa a detto periodo.
- (11) È opportuno che la proroga dell'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. È pertanto opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, se la proposta di direttiva di cui al considerando 3 è adottata e la data a partire dalla quale le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi a detta direttiva siano applicabili prima del 31 dicembre 2022, è

²⁶ COM(2018) 21 final del 18 gennaio 2018.

²⁷ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

opportuno che l'autorizzazione cessi di applicarsi quando tali disposizioni nazionali diventano applicabili.

- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/677/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 35 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alla prima delle due date seguenti:

- (a) 31 dicembre 2022;
- (b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese."

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente